



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Istituto federale della proprietà intellettuale IPI

Ordinanza sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli

Rapporto esplicativo relativo al diritto di esecuzione «Swissness»

Berna, 2 settembre 2015

Indice

1.	In generale	3
2.	Base legale	6
3.	Commento ai singoli articoli	7


1. In generale

La presente ordinanza disciplina, ai sensi dell'articolo 50a della legge federale del 28 agosto 1992¹ sulla protezione dei marchi (LPM), le condizioni e la procedura di registrazione, la tenuta del registro, nonché la protezione delle denominazioni d'origine (DO) e delle indicazioni geografiche (IG) dei prodotti, eccettuati i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati – il cui registro è tenuto dall'UFAG – e dei vini, le cui IG e DO sono definite dalle legislazioni federali e cantonali applicabili. Pertanto i prodotti interessati dal nuovo registro sono segnatamente i prodotti dell'artigianato non agroalimentare come i prodotti tessili o le ceramiche, i prodotti dell'industria come gli orologi, e i prodotti di estrazione come i minerali o il sale.

• Contesto nazionale e armonizzazione del diritto

Le categorie di indicazioni interessate da questa ordinanza sono due: la *denominazione d'origine* e l'*indicazione geografica*. Queste due categorie fanno parte delle indicazioni di provenienza ai sensi degli articoli 47 e seguenti LPM.

Il termine *indicazione geografica* ingloba l'insieme delle indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo TRIPS². Ne fanno parte le indicazioni geografiche registrate e protette secondo sistemi *sui generis*, quali quello delle denominazioni d'origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, ai sensi dell'articolo 16 della legge federale del 29 aprile 1998³ sull'agricoltura (LAgr). Le denominazioni d'origine costituiscono pertanto una particolare sottocategoria delle indicazioni geografiche. La distinzione fra le due sottocategorie DOP e IGP è prevista in particolare dai sistemi di registrazione *sui generis* svizzero ed europeo, nonché, nel quadro della revisione in corso dell'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale, dall'Atto di Ginevra del maggio 2015.



L'istituzione del registro delle indicazioni geografiche secondo l'articolo 50a LPM si prefigge di completare le disposizioni del diritto svizzero sulla protezione delle indicazioni geografiche, riguardante i prodotti definiti all'articolo 50a capoverso 1 LPM. Difatti, mentre la protezione delle

¹ RS 232.11

² Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio), RS 0.632.20

³ RS 910.1

indicazioni geografiche senza registrazione ai sensi degli articoli 47 e segg. LPM si applica e continuerà ad essere applicata a tutti i prodotti, al pari delle disposizioni dell'ordinanza di cui all'articolo 50 capoverso 2 LPM, la possibilità di ottenere, oltre a ciò, un titolo di protezione per un'indicazione geografica mediante una registrazione era circoscritta ai prodotti agricoli e ai prodotti agricoli trasformati, ai sensi dell'ordinanza del 28 maggio 1997⁴ sulla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP agricole), sulla base degli articoli 14 e 16 LAgr. Le indicazioni geografiche dei prodotti di selvicoltura e dei prodotti di selvicoltura trasformati possono parimenti essere registrate secondo le disposizioni della LAgr in virtù dell'articolo 41a della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991⁵, introdotto dalla revisione della LPM adottata il 21 giugno 2013. Dal canto loro, le indicazioni geografiche dei vini sono disciplinate dall'ordinanza federale del 14 novembre 2007⁶ concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) e dalle regolamentazioni cantonali, sulla base dell'articolo 63 LAgr. Il nuovo registro ex articolo 50a LPM offre dunque, quale complemento alla protezione ai sensi degli articoli 47 e segg. LPM, la possibilità di ottenere, per mezzo di una registrazione, un titolo di protezione per un'indicazione geografica relativa a un prodotto diverso da quelli interessati dalle disposizioni summenzionate.

Data l'antiorità del registro delle DOP e delle IGP agricole e l'esperienza acquisita in materia⁷, e data altresì l'equivalenza di questo sistema di registrazione con quello dell'Unione europea (UE) per i prodotti agricoli e le derrate alimentari, è opportuno trarne ispirazione per l'istituzione del nuovo registro delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli. Un allineamento in questo senso è auspicabile al fine di rafforzare, a livello bilaterale e internazionale, la posizione della Svizzera a favore di un elevato livello di protezione delle IG, senza distinzione fra tipi di prodotto. Nella presente ordinanza si è tenuto conto delle modifiche apportate all'ordinanza DOP/IGP agricole, entrate in vigore il 1° gennaio 2015, in particolare a seguito dell'adozione del nuovo regolamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (di seguito «regolamento [UE] n° 1151/2012»)⁸ che copre in particolare le DOP e le IGP.

- **Contesto internazionale della protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli**

Al di fuori dell'UE, un gran numero di Paesi ha instaurato un sistema di registrazione delle indicazioni geografiche che copre l'insieme dei prodotti e che prevede una registrazione per la sola categoria dell'IG, oppure per ambo le categorie della DO e dell'IG⁹.

L'UE, dal canto suo, ha introdotto fin dal 1992 un sistema di registrazione e di protezione delle DO e delle IG per i prodotti agricoli e le derrate alimentari (a esclusione di vino e alcolici)¹⁰. Le IG dei vini e degli alcolici sono riconosciute e protette tramite legislazioni specifiche; tuttavia, l'evoluzione dei regolamenti nel corso degli ultimi anni denota una certa tendenza alla convergenza fra le IG dei vini e degli alcolici e le DO e le IG dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari.

Per quel che riguarda le IG dei prodotti che non rientrano né nella legislazione sulle DO e le IG agricole e alimentari, né nella legislazione sui vini e gli alcolici, attualmente non vi è un quadro

⁴ RS 910.12

⁵ RS 921.0

⁶ RS 916.40

⁷ 32 denominazioni sono state registrate come DOP o come IGP dall'istituzione del registro (stato: 10 agosto 2015).

⁸ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. Questo regolamento sostituisce il regolamento (UE) n° 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.03.2006, pag. 12).

⁹ Le definizioni di queste due nozioni si trovano nel commento all'articolo 2.

¹⁰ Attualmente, sulla base del regolamento (UE) n° 1151/2012.

europeo unificato. In effetti, alcuni Stati membri riconoscono e proteggono tali IG, e ciò mediante vari strumenti giuridici (p.es. registrazione, decisione giudiziaria, ecc.)¹¹. A livello di UE, il sistema dei marchi comunitari permette attualmente di proteggere le indicazioni geografiche a determinate condizioni. L'UE tuttavia non dispone al momento di un sistema di registrazione e di protezione delle IG per i prodotti non agricoli equivalente al sistema dei prodotti agricoli e alimentari.

Una riflessione su un sistema europeo unificato per la protezione delle IG non agricole è stata avviata nel 2009 dalla Commissione europea, risp. dalla Direzione generale (DG) Commercio, che ha commissionato uno studio¹² relativo alle IG non agricole che godono di una protezione giuridica negli Stati membri dell'UE, in Cina, in Russia, in Brasile, in India e in Svizzera. Tale iniziativa non ha conosciuto ulteriori significativi sviluppi in seno alla DG Commercio ed è in seguito passata alla DG Mercato interno e servizi.

La comunicazione della Commissione europea intitolata «Un mercato unico dei diritti della proprietà intellettuale» del 24 maggio 2011 menziona le IG dei prodotti non agricoli fra le «Principali iniziative politiche per far fronte alle sfide future» (punto 3.4.2):

*Per la protezione di prodotti non agricoli gli Stati membri prevedono [...] diversi sistema giuridici (ricorrendo, ad esempio, alla normativa in materia di concorrenza o di tutela dei consumatori o a marchi collettivi o di certificazione) e solo un terzo di essi ha elaborato una legislazione specifica che assimila le IG a DPI particolari. **Tale frammentazione del quadro giuridico di protezione delle IG per prodotti non agricoli può incidere negativamente sul funzionamento del mercato interno. Inoltre, la protezione delle IG per prodotti non agricoli costituisce un aspetto importante dei negoziati commerciali bilaterali e multilaterali con i paesi terzi.***

*La Commissione è in procinto di avviare uno studio di fattibilità sulla questione delle IG per prodotti non agricoli e non alimentari che comprenda tutti i settori giuridici interessati. Lo studio fornirà in particolare un'analisi dei quadri giuridici vigenti negli Stati membri nonché una **valutazione approfondita delle esigenze delle parti interessate e dell'incidenza economica potenziale della protezione delle IG per prodotti non agricoli.** Sulla base dei risultati di questo lavoro e dopo ulteriore riflessione e raccolta di prove complete, la Commissione deciderà sul modo più opportuno di procedere.*

Un secondo studio¹³, pubblicato il 22 marzo 2013, non verteva unicamente sulle IG che godono di un riconoscimento e di una protezione esplicita (ossia quelle che hanno già ottenuto un titolo di protezione specifico), ma anche sulle denominazioni potenzialmente proteggibili come IG, sia per l'UE che per l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein e la Svizzera. Il medesimo raccomanda la messa in atto di un sistema europeo per le IG non agricole, analogo a quello esistente per le DO e le IG agricole, suggerendo che tale sistema potrebbe essere gestito dall'UAMI. La DG Mercato interno e servizi ha aperto una consultazione pubblica il 22 aprile 2013 e il 15 luglio 2014 ha pubblicato e messo in consultazione un Libro verde riguardante una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli per sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa. I risultati di questa consultazione pubblica e la strategia adottata dalla Commissione europea sono stati presentati il 19 gennaio 2015 in occasione di una conferenza. Una proposta di legge della Commissione potrebbe essere pubblicata già prima della fine del 2015.

In Francia, una nuova legislazione che consente il riconoscimento delle indicazioni geografiche per i prodotti industriali e artigianali (capitolo IV della legge n° 2014-344 relativa al consumo [*loi relative à la consommation*]) è stata promulgata il 17 marzo 2014. Il decreto applicativo di tale legge è entrato in vigore il 4 giugno 2015 concretizzando la possibilità di depositare un'adomanda di registrazione presso l'Istituto nazionale della proprietà industriale. Questa nuova legislazione francese prevede unicamente la categoria dell'IG, nella misura in cui la possibilità di riconoscimento di una DO per i prodotti interessati esiste già nel diritto francese, per via giudiziaria, dal 1919. Se in

¹¹ Un esempio: Vallauris, per la ceramica, è una denominazione d'origine protetta dalla Francia in virtù di una sentenza della Corte di Cassazione (Camera civile) del 18 novembre 1930, adottata secondo la legge del 6 maggio 1919 sulla protezione delle denominazioni di origine [*loi sur la protection des appellations d'origine*]. Questa denominazione è stata registrata nel sistema di Lisbona nel 1968 e compare nella lista del Trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e di altre denominazioni geografiche del 14 maggio 1974 (RS **0.232.111.193.49**).

¹² Disponibile all'indirizzo http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147926.pdf

¹³ Disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/geo-indications/index_fr.htm

futuro fosse instaurato a livello dell'UE un sistema per la registrazione delle DO e delle IG non agroalimentari, la legislazione francese dovrà essere adattata alla regolamentazione dell'UE.

Il contesto europeo della protezione delle IG per i prodotti non agricoli è in evoluzione e la situazione non consente di tenerne conto nell'elaborazione del sistema svizzero.

- **Indicazioni geografiche estere**

Le denominazioni estere possono parimenti essere registrate ai sensi della presente ordinanza. Determinate disposizioni dell'ordinanza si applicano specificatamente alle denominazioni estere. Si tratta di rispettare il principio del trattamento nazionale in virtù dell'articolo 3 dell'Accordo TRIPS.

- **Requisiti connessi alla registrazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche**

La protezione conferita alle IG in Svizzera è in ogni caso conforme al livello dell'articolo 23 dell'Accordo TRIPS secondo i quadri giuridici seguenti:

- i) protezione generale delle indicazioni di provenienza senza registrazione ai sensi degli articoli 47 e segg. LPM;
- ii) protezione delle indicazioni di provenienza per mezzo di un'ordinanza ai sensi dell'articolo 50 capoverso 2 LPM;
- iii) protezione delle indicazioni geografiche per mezzo di una registrazione ai sensi dell'articolo 50a LPM.

Per quanto riguarda quest'ultimo, è necessario riprendere i principi del sistema applicabile ai prodotti agricoli e ai prodotti agricoli trasformati, ossia: 1) la legittimità della domanda di registrazione, valutata secondo i criteri di rappresentatività del raggruppamento richiedente; 2) una definizione delle peculiarità del prodotto interessato, per mezzo di un elenco degli obblighi le cui condizioni possono essere modificate unicamente nell'ambito della procedura amministrativa; 3) una procedura amministrativa di disamina approfondita della domanda, comprensiva di una procedura preliminare alla registrazione che consenta a ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo di far valere i propri diritti notificando la propria opposizione, in particolare se essa è titolare di un marchio famoso, conosciuto o rinomato esistente da lunga data o di un marchio acquisito in buona fede; 4) un'attuazione della protezione mediante controlli ufficiali; 5) il diritto, per ogni operatore insediato nell'area geografica delimitata e che si sottoponga al sistema di controllo, di utilizzare l'indicazione geografica in questione, a condizione che i prodotti interessati siano conformi all'elenco degli obblighi in vigore.

2. Base legale

La protezione delle IG in Svizzera deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo TRIPS e in particolare alle disposizioni degli articoli 22—24, fermo restando che tali disposizioni non richiedono la registrazione delle IG quale condizione per la loro protezione.

L'ordinanza sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli si fonda sull'articolo 50a LPM (delega legislativa specifica). In particolare, i capoversi 2 e 3 dell'articolo 50a richiedono l'adozione di disposizioni mediante ordinanza, segnatamente riguardo ai requisiti di legittimazione a chiedere la registrazione, alle condizioni per la registrazione e in particolare i requisiti relativi all'elenco degli obblighi, alle procedure di registrazione e di opposizione, al controllo e agli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni legate al registro.

3. Commento ai singoli articoli

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto*

Il campo di applicazione della presente ordinanza è definito in virtù dell'articolo 50a capoverso 1 LPM, secondo il quale sono interessati «i prodotti, eccettuati i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i vini, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati». Ciò è richiamato nel presente articolo e trova espressione nel titolo dell'ordinanza con il termine generale «prodotti non agricoli».

Non occorre ricordare, a livello dell'ordinanza, quali sono le altre basi giuridiche per la protezione degli altri tipi di prodotti. L'ordinanza DOP/IGP agricole precisa, al suo articolo 1 capoverso 3, che le denominazioni concernenti i vini sono disciplinate da un'altra ordinanza. Questa precisazione è pertinente per i vini, poiché questi fanno parte dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati che l'ordinanza definisce come rientranti nel suo campo di applicazione, ma che sono coperti dalle disposizioni dell'articolo 63 LAgr. Tale tipo di questione non si pone per il campo di applicazione definito dall'articolo 50a capoverso 1 LPM.

Art. 2 *Definizioni*

L'espressione «ai fini della presente ordinanza», che introduce le definizioni, è finalizzata a specificare che le medesime sono applicabili unicamente nell'ambito della registrazione ai sensi della presente ordinanza.

La formulazione e la terminologia delle definizioni della presente ordinanza sono frutto della necessità di assicurare la loro conformità con le definizioni dell'IG ai sensi dell'Accordo TRIPS e della DO ai sensi dell'Accordo di Lisbona, nonché dell'importanza di un'armonizzazione terminologica fra le definizioni dell'IG e della DO.

L'Accordo TRIPS definisce le IG come *indicazioni*, concetto che ingloba elementi non verbali. Tuttavia, la maggior parte delle basi legali dei sistemi di registrazione delle IG, in particolare l'ordinanza svizzera DOP/IGP agricole, il regolamento (UE) n° 1151/2012 e il progetto francese di riconoscimento delle IG non agricole, restringono l'oggetto della registrazione alle *denominazioni* (espressioni verbali). In italiano la preferenza è data al termine *denominazione* rispetto a quello di *nome*, poiché si tratta del termine utilizzato per la definizione della DO nell'Accordo di Lisbona e in quelle della DOP e dell'IGP nel regolamento (UE) n° 1151/2012.

Di conseguenza, la presente ordinanza definisce le IG e le DO come denominazioni (segni puramente verbali), poiché:

- nella prassi, il caso di un'IG o di una DO sprovvista di manifestazione verbale è altamente inverosimile, soprattutto per una registrazione;
- i segni combinati (elemento verbale + elemento figurativo) sono protetti in modo più appropriato in quanto marchi (con limitazione alla provenienza dell'IG o della DO pertinente);
- le IG o DO che non siano delle denominazioni godono, al pari delle predette, della protezione senza registrazione (*a minima*, in quanto indicazioni di provenienza), attraverso gli articoli 47 e segg. LPM;
- il riconoscimento reciproco del contenuto dei registri con un Paese terzo è semplificato e consente di evitare divergenze riguardo alla portata della protezione dei segni interessati.

Le IG o DO rappresentate in forma puramente grafica o combinata non potranno quindi essere iscritte in tale registro. Questa restrizione si applica in modo indifferenziato ai produttori o titolari svizzeri ed esteri, e rispetta dunque il principio del trattamento nazionale ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo TRIPS. La formulazione proposta per le definizioni consente di coprire tanto i nomi geografici in senso stretto, quanto le denominazioni tradizionali¹⁴; una menzione esplicita di queste ultime, quale quella dell'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza DOP/IGP agricole, non è dunque richiesta. L'UE ha introdotto questa semplificazione della formulazione delle definizioni nel suo regolamento (UE) n° 1151/2012.

Let. a: la DO richiede un legame fisico con il territorio più pronunciato rispetto a quello richiesto per l'indicazione geografica, cosa che si traduce generalmente nella provenienza locale di materie prime le cui peculiarità si ritrovano nel prodotto finale. Alcuni prodotti coperti dal registro dell'Istituto della Proprietà Intellettuale (IPI), quali le ceramiche prodotte partendo da una terra estratta localmente e dotata di particolari proprietà, possono perciò corrispondere alla definizione della DO. Ad esempio, *Ráquira* è stata registrata quale DO dalla Colombia nel 2010 per delle ceramiche fabbricate tradizionalmente nella regione di *Ráquira* partendo da argille estratte localmente e da sostanze coloranti di provenienza locale. Di conseguenza, per la Svizzera non è opportuno privarsi unilateralmente e a questo stadio della possibilità di registrare delle DO per i prodotti interessati.

La definizione della DO è identica a quella del regolamento (UE) n° 1151/2012, salvo che per le nozioni di Paese, regione o località, riprese dalla definizione dell'IG nell'Accordo TRIPS e in maniera armonizzata con la definizione dell'IG nella presente ordinanza.

Let. b: il contenuto della definizione dell'IG è identico a quello della definizione fornita all'articolo 22.1 dell'Accordo TRIPS, fatta salva la sostituzione del termine *indicazione* con *denominazione* (cfr. qui sopra).

Art. 3 *Denominazioni omonime*

Cpv. 1: in caso di denominazioni omonime occorre sottolineare:

- il fatto che una denominazione possa indurre il pubblico in errore riguardo alla provenienza effettiva dei prodotti costituisce un motivo di rigetto della domanda di registrazione;
- che non è sempre garantito che una registrazione anteriore di una denominazione omonima abbia una legittimazione maggiore rispetto a una registrazione successiva. Non è dunque il caso di prevedere a priori una differenza di trattamento, che d'altro canto non è contemplata dalle disposizioni dell'articolo 23.3 dell'Accordo TRIPS.

Cpv. 2: le condizioni pratiche alle quali è qui fatto riferimento sono, ad esempio, le prescrizioni concernenti l'etichettatura, in particolare l'indicazione del Paese di provenienza, l'uso di simboli, ecc. Questi elementi supplementari da indicare possono altresì vertere, a seconda dei casi, sull'imballaggio del prodotto. Per illustrare questo tipo di scenario, si può citare la registrazione da parte dell'UE della denominazione *Gruyère* per la Francia come IGP¹⁵ avvenuta nel 2013 e dunque dopo che la

¹⁴ Una *denominazione tradizionale* è una denominazione che, pur non essendo il nome di un luogo geografico, costituisce per il pubblico un riferimento all'origine geografica (indicazione di provenienza indiretta). Ad esempio, la denominazione tradizionale *Longeole* è stata registrata nel 2009 come DOP per la relativa salsiccia ginevrina.

¹⁵ Regolamento d'esecuzione (UE) n° 110/2013 della Commissione del 6 febbraio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [*Gruyère* (IGP)].

denominazione Gruyère era stata protetta dall'UE per la Svizzera in virtù dell'allegato 12 dell'accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli, entrato in vigore il 1° dicembre 2011. Oltre al fatto che l'elenco degli obblighi del prodotto francese (in particolare, la presenza obbligatoria di buchi) conferisce al medesimo un aspetto che si distingue da quello del prodotto svizzero, la decisione di registrazione dell'UE comporta l'obbligo della menzione del Paese d'origine nel medesimo campo visivo e in caratteri aventi le stesse dimensioni di quelli utilizzati per la denominazione protetta, nonché il divieto di utilizzare bandiere o rappresentazioni grafiche suscettibili di indurre in errore i consumatori, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche o la provenienza del prodotto.

Sezione 2 Procedura di registrazione

Art. 4 *Diritto di presentare una domanda di registrazione*

Cpv. 1: l'IG/DO è un diritto collettivo concesso a un'istituzione collettiva che rappresenti in maniera adeguata tutti i legittimi utenti dell'IG e i produttori attivi nel settore interessato, affinché possano chiederne la registrazione.

Cpv. 2 e 3: i criteri di rappresentatività del raggruppamento richiedente corrispondono a quelli dell'articolo 5 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Il requisito della rappresentatività risponde alle medesime preoccupazioni che erano state specificate in occasione dell'introduzione dei criteri applicabili a tale requisito nell'ordinanza DOP/IGP agricole il 1° gennaio 2008¹⁶:

In virtù dell'articolo 5 capoverso 1, solo un raggruppamento rappresentativo di un prodotto può presentare una domanda di registrazione. La procedura di registrazione di una DOP o di un'IGP è una procedura collettiva ed è indispensabile che la maggioranza degli operatori, oltre a far parte del raggruppamento, aderisca alle condizioni fissate nell'elenco degli obblighi. Lo scopo è quello di impedire che vi sia un numero troppo importante di opposizioni al momento dell'esame dell'elenco degli obblighi e di evitare che le condizioni d'uso della denominazione vengano scoperte da operatori che non erano stati coinvolti al momento dell'elaborazione dell'elenco degli obblighi solo dopo la registrazione della denominazione. I criteri di rappresentatività, finora assenti, saranno d'ora innanzi fissati nell'ordinanza. Essi rispondono alla prassi dell'UFAG: criteri di proporzione di quantità prodotta e di proporzione di membri, nonché carattere democratico in seno al raggruppamento. Ne consegue che, sulla base di questi criteri, un raggruppamento in cui uno o due membri generino la maggior parte della produzione totale, ma rappresentino solamente l'uno o due per cento degli operatori, non sarà considerato rappresentativo.

I criteri cumulativi relativi al numero di produttori interessati e al volume di produzione in questione sono tesi a impedire che un gruppo limitato di grandi produttori o un numero elevato di piccoli produttori impongano, rispettivamente ai piccoli o ai grandi produttori un elenco degli obblighi che non corrisponde alle loro esigenze.

In virtù della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁷ sulla procedura amministrativa (PA), in particolare dell'articolo 13, il raggruppamento è tenuto a cooperare all'accertamento dei fatti. Deve quindi fornire informazioni che rendano verosimile la sua rappresentatività secondo i criteri di cui all'articolo 4 capoverso 2 o 3. La procedura di opposizione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 lettera b permette di contestare la rappresentatività del raggruppamento. Quest'ultimo può presentare elementi supplementari che ne dimostrino la rappresentatività.

La rappresentatività del raggruppamento che presenta la domanda è valutata diversamente se si tratta di una DO o di un'IG. Per le DO le tappe della produzione menzionate al capoverso 2 lettera b sono

¹⁶ Documento d'audizione sul primo pacchetto di ordinanze delle norme d'esecuzione relative alla politica agricola 2011: UFAG, 29 giugno 2007, pag. 13 (disponibile in francese: «Audition Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances»)

¹⁷ RS 172.021

definite nell'elenco degli obblighi del prodotto in virtù dell'articolo 6 capoverso 1 lettera c. Oltre ai produttori che mettono in commercio il prodotto finale, anche i produttori che forniscono le materie prime o che svolgono un'operazione specifica del processo di produzione potrebbero essere interessati qualora i requisiti dell'elenco degli obblighi siano a loro applicabili e debbano quindi sottoporsi ai controlli. È tuttavia verosimile che le denominazioni che potrebbero essere iscritte nel presente registro lo siano perlopiù come IG, per cui la definizione del prodotto riguarda unicamente i produttori che mettono in commercio il prodotto finale. Ad esempio, la fabbricazione di pizzo non richiede verosimilmente che vengano previsti requisiti particolari per i metodi di fabbricazione impiegati dai produttori di cotone e dai fabbricanti di filati, i quali non verrebbero dunque presi in considerazione per la valutazione della rappresentatività del raggruppamento. Tale circostanza non impedirebbe che una norma tecnica venga indicata nell'elenco degli obblighi relativamente alla qualità del cotone e/o dei filati che devono essere usati per la fabbricazione del pizzo.

Cpv. 4: questa disposizione ha un tenore analogo a quello dell'articolo 49 paragrafo 1 del regolamento (UE) n° 1151/2012. Riguarda in particolare i casi di prodotti artigianali tradizionali per i quali esiste una sola azienda produttrice. Il requisito formulato alla lettera b mira a evitare che un produttore utilizzi tale possibilità al solo scopo di distinguersi dai propri concorrenti nell'ambito di una stessa regione. Ad esempio, un produttore potrebbe richiedere la registrazione di un nome geografico locale facente parte di una regione più ampia la cui denominazione sia connessa a un prodotto identico (ad es. Rougemont o Château-d'Oex per la carta intarsiata con la tecnica del *découpage*, rispetto al Pays-d'Enhaut). Una simile procedura sarebbe contraria ai principi della registrazione delle IG.

Cpv. 5: per quanto riguarda le denominazioni estere, è necessario prevedere, similmente alle legislazioni in materia di DOP e IGP agricole, la doppia possibilità di una domanda di registrazione diretta, depositata dal raggruppamento rappresentativo dei produttori, e di una domanda depositata dalle autorità del Paese interessato a nome dei beneficiari della DO o della IG. Nel caso in cui la legislazione sulle IG e/o il riconoscimento o la registrazione delle IG dipendano da un frazionamento territoriale infranazionale, come una regione o una provincia, bisogna interpretare il concetto di «autorità del Paese d'origine» in funzione del frazionamento territoriale di specie.

Cpv. 6: questa disposizione prevede che, in caso di una denominazione transfrontaliera, sia tra una regione svizzera e una regione di un Paese confinante, sia tra due regioni di due Paesi esteri, possa essere presentata una domanda congiunta che si estenda effettivamente a un'area geografica transfrontaliera.

Art. 5 *Contenuto della domanda di registrazione*

Cpv. 1: secondo questa disposizione, il raggruppamento è tenuto a fornire le prove che consentano di accertare l'osservanza delle condizioni definite nell'ordinanza. Se necessario è chiamato a rispondere in modo adeguato alle richieste di informazioni complementari dell'IPI.

Cpv. 2: si tratta di una versione adeguata ai prodotti non agricoli del contenuto dell'articolo 6 dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Oltre alle indicazioni che consentono di identificare chi presenta la domanda e ne dimostrano la rappresentatività, l'esame approfondito di una domanda di registrazione richiede necessariamente:

- 1) un dossier che dimostri che la denominazione è conforme alla definizione della DO o dell'IG;
- 2) un elenco degli obblighi del prodotto interessato (cfr. art. 6 della presente ordinanza).

Cpv. 3: il trattamento di una domanda di registrazione per una denominazione estera richiede informazioni specifiche ai fini della notifica nel corso della procedura. Sono parimenti richieste

informazioni sulla protezione nel Paese d'origine, condizione per la protezione in Svizzera conformemente all'articolo 24 capoverso 9 dell'Accordo TRIPS. Infine, poiché la verifica delle DO o delle IG estere è effettuata conformemente alla regolamentazione del Paese d'origine (art. 18 della presente ordinanza) la domanda di registrazione deve fornire informazioni sul sistema di controllo applicabile alla denominazione estera nel suo Paese d'origine. I prodotti aventi una denominazione estera registrata come DO o IG e commercializzati in territorio svizzero devono infatti corrispondere all'elenco degli obblighi su cui si fonda la registrazione. Se le informazioni fornite ai sensi della lettera d del presente capoverso non consentono di considerare che tale garanzia è comprovata, oppure se successivamente alla registrazione risulta che i controlli non sono stati effettuati o non sono stati sufficientemente effettuati perché tale garanzia sia comprovata, la registrazione potrebbe essere negata conformemente all'articolo 5 capoverso 3 lettera c, oppure cancellata conformemente all'articolo 13 capoverso 1 lettera b o c, per via del fatto che la denominazione non è o non è più effettivamente protetta nel suo Paese d'origine.

Cpv. 4: corrisponde all'articolo 8a capoverso 3 dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Cpv. 5: corrisponde all'articolo 8a capoverso 4 dell'ordinanza DOP/IGP agricole. Considerato che alcune lingue straniere utilizzano caratteri diversi rispetto all'alfabeto latino che il pubblico svizzero non per forza comprende come segni verbali, occorre precisare la forma verbale della denominazione protetta per il pubblico svizzero mediante una trascrizione o una translitterazione, così da poter porre efficacemente in atto questa protezione. All'occorrenza, la denominazione dovrà figurare nel registro nelle due forme, ovvero nei caratteri della lingua d'origine e in translitterazione latina.

Art. 6 *Elenco degli obblighi*

Il contenuto dell'elenco degli obblighi è precisato in questa disposizione. Per alcuni prodotti il medesimo potrebbe essere relativamente sommario. Compete ai produttori interessati di determinare il livello di specificazione dei requisiti del proprio elenco degli obblighi, a condizione che tale livello di specificazione sia ritenuto adeguato al momento dell'esame della domanda di registrazione. Qualora la denominazione in questione sia definita in un'ordinanza ai sensi dell'articolo 50 capoverso 2 LPM, l'elenco degli obblighi per la registrazione come DO o IG deve necessariamente coincidere con quanto definito nell'ordinanza.

Cpv. 1: la lettera d verte sull'obbligo di risultato (consistenza, colore del prodotto finale), la lett. e sull'obbligo di mezzi (metodi di fabbricazione, materie prime, ecc.).

Let. a: è previsto che diverse denominazioni possano essere registrate per uno stesso prodotto o che diverse denominazioni valgano a versioni leggermente divergenti dello stesso prodotto. A titolo d'esempio, le denominazioni *Gruyère* e *Gruyère d'alpage*, registrate come DO, sono definite e protette nello stesso elenco degli obblighi con esigenze diverse per i due prodotti.

Let. b: corrisponde all'articolo 7 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Let. c: consente di tenere conto della specificità delle denominazioni d'origine, in relazione con l'articolo 4 capoverso 2 lettera b e con l'articolo 16 capoverso 1 lettera a.

Let. d: corrisponde all'articolo 7 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Let. e: corrisponde all'articolo 7 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Let. f: corrisponde all'articolo 7 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Cpv. 2: gli elementi elencati possono essere inclusi nell'elenco degli obblighi, in funzione della natura del prodotto in esame. Questo capoverso corrisponde all'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Let. a: in relazione con il capoverso 1 lettera d, se i criteri di valutazione della qualità del prodotto finito, che fungono da base per il controllo della conformità dei prodotti interessati, figurano nell'elenco degli obblighi, ne sarà tenuto conto nel manuale di controllo applicabile ai sensi dell'articolo 15 capoverso 3.

Let. b: corrisponde all'articolo 7 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Let. c: corrisponde all'articolo 7 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Let. d: corrisponde all'articolo 7 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Art. 7 *Pareri*

Cpv. 1: considerata la natura delle IG (legame particolare fra una denominazione e un prodotto, nonché restrizione alla libera disposizione di un nome geografico), la protezione estesa conferita alle IG mediante la registrazione e il margine di manovra molto limitato per invalidare/cancellare una registrazione d'IG, bisogna esaminare in profondità gli elementi materiali di una domanda di registrazione d'IG. L'IPI non dispone necessariamente delle risorse interne indispensabili alla condotta di un simile esame, in particolare dal punto di vista della perizia tecnica necessaria per ciascun tipo di prodotto. L'IPI potrà quindi ricorrere a esperti esterni a seconda delle specificità di ciascuna domanda di registrazione, al fine di ottenere le informazioni necessarie a istruire le domande di registrazione.

Cpv. 2: corrisponde all'articolo 8 capoverso 2 dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Art. 8 *Esame, decisione e pubblicazione*

Cpv. 1: l'IPI adotta in prima istanza la decisione relativa alla registrazione.

Cpv. 2: il capoverso 2 prevede esplicitamente la possibilità di vincolare la protezione della denominazione registrata a determinate condizioni definite nella decisione di registrazione.

Cpv. 3: la procedura di registrazione è oggetto della pubblicazione delle informazioni che consentono alle parti interessate di prendere parte alla procedura e al pubblico in generale di venire a conoscenza degli effetti della registrazione.

Let. a: l'obiettivo della pubblicazione della domanda di registrazione consiste, fin dalla sua presentazione, nell'instaurare una grande trasparenza nel creare la possibilità di associare i potenziali oppositori alla procedura d'esame della domanda di registrazione prima dello stadio dell'opposizione formale. Inoltre, le informazioni indicate agli articoli 8 capoverso 2 e 11 capoverso 4 della presente ordinanza sono pubblicate sul sito internet dell'UFAG per le DOP e IGP agricole.

Let. b: è nel pubblico interesse che le informazioni menzionate all'articolo 11 capoverso 4 siano accessibili a chiunque in qualsiasi momento.

Cpv. 3: l'IPI determinerà i mezzi appropriati per la pubblicazione delle informazioni relative alle procedure e al contenuto del registro, in funzione del pubblico interessato, nonché dei supporti e dei mezzi di pubblicazione disponibili.

Art. 9 *Opposizione a una decisione concernente la domanda di registrazione*

Cpv. 1: l'articolo 6 PA definisce le parti come le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione da prendere o le altre persone, gli organismi o le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. La facoltà di opporsi a una decisione di registrazione dipende dall'esistenza di un interesse legittimo in Svizzera presso la persona fisica o giuridica in questione, nella misura in cui la registrazione della denominazione espliciti i suoi effetti unicamente sul territorio svizzero. Questa facoltà è parimenti riconosciuta ai Cantoni, simile all'articolo 10 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza DOP/IGP agricole. I Cantoni hanno difatti un interesse legittimo in relazione alla registrazione del loro nome, del nome geografico di una località o di una regione situati sul loro territorio o di una denominazione tradizionale che fa riferimento al loro territorio, nonché in relazione alla definizione del prodotto interessato¹⁸. Per quanto concerne le denominazioni estere, si presume che gli eventuali conflitti che interessano le collettività territoriali in relazione alla protezione di un'indicazione geografica sono disciplinati nel Paese d'origine. Negli altri casi, in particolare nelle situazioni d'omonimia fra due o più Paesi, la decisione di registrazione in Svizzera dipende dal rispetto delle definizioni dell'articolo 2, delle disposizioni sull'omonimia dell'articolo 3 e dall'esito di un'eventuale procedura d'opposizione.

Cpv. 2: il termine per presentare un'opposizione è fissato a tre mesi. In funzione della data di pubblicazione della domanda di registrazione secondo l'articolo 8 capoverso 2 della presente ordinanza, le parti interessate che intendano opporsi alla registrazione disporranno in realtà di un periodo d'analisi molto più lungo. Il periodo compreso fra la pubblicazione della domanda di registrazione e la pubblicazione della registrazione a seguito della decisione dell'IPI dovrebbe consentire dei contatti fra le parti, che potrebbero appianare i possibili conflitti prima della registrazione.

Cpv. 3: i motivi di opposizione sono simili a quelli di cui all'articolo 10 capoverso 3 dell'ordinanza DOP/IGP agricole. Tra i motivi di opposizione l'articolo 10 paragrafo 1 lettera c del regolamento (UE) n° 1151/2012 prevede altresì che la registrazione della denominazione non avrebbe effetti negativi solo su un marchio anteriore, ma anche sull'«esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo» o sull'«esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data della pubblicazione [...]». Non appare tuttavia pertinente riprendere in dettaglio questi eventuali motivi d'opposizione nell'ordinanza, poiché:

- un eventuale conflitto fra la domanda di registrazione e l'utilizzazione di una denominazione omonima o parzialmente omonima per un prodotto comparabile deve necessariamente essere considerato al momento dell'esame materiale della domanda;
- la possibile coesistenza di denominazioni registrate omonime o parzialmente omonime è disciplinata dall'articolo 3;
- la registrazione di una denominazione solitamente non minaccia «l'esistenza di prodotti», anche qualora questi prodotti non potessero più essere commercializzati con tale denominazione dopo la registrazione dell'IG;
- l'elenco dei motivi d'opposizione è volontariamente non esaustivo.

Cpv. 4: l'IPI adotta in prima istanza le decisioni relative alle opposizioni.

¹⁸ Cfr. Messaggio concernente il pacchetto agricolo 95 del 27 giugno 1995, FF **1995** IV, 618

Art. 10

Modifica dell'elenco degli obblighi

Cpv. 1: nella misura in cui dei cambiamenti a livello delle materie prime, dei metodi di produzione o di altri elementi dell'elenco degli obblighi dovessero avere conseguenze rilevanti sulle proprietà del prodotto e, di conseguenza, sul rispetto della definizione della DO o dell'IG, è necessario che tali cambiamenti nell'elenco degli obblighi siano oggetto di un esame approfondito e di una procedura di opposizione. I cambiamenti apportati alla delimitazione dell'area geografica (riduzione o estensione) o alla denominazione impongono inevitabilmente di utilizzare le procedure applicabili alla domanda di registrazione. Si tratta difatti di evitare che gli elementi dell'elenco degli obblighi determinanti per la registrazione della DO o dell'IG vengano ulteriormente modificati in funzione di una strategia intenzionale del raggruppamento volta ad aggirare i requisiti legati alla registrazione¹⁹.

Cpv. 2: il capoverso 2 introduce una distinzione fra modifica sostanziale e non sostanziale dell'elenco degli obblighi; quest'ultima è oggetto di una procedura semplificata poiché non verte su elementi essenziali della definizione del prodotto o della denominazione medesima. La decisione dell'IPI, tuttavia, potrebbe sempre essere oggetto di un ricorso ai sensi degli articoli 44 e seguenti PA. L'articolo 14 capoverso 2 dell'ordinanza DOP/IGP agricole prevede la stessa distinzione.

Sezione 3 Registro

Art. 11

Iscrizione nel registro

Cpv. 1: l'IPI è responsabile della tenuta del registro delle DO e delle IG protette ai sensi della presente ordinanza, sull'esempio dei registri di altri diritti di proprietà intellettuale quali i marchi o i brevetti.

Cpv. 2: questa disposizione corrisponde a quella dell'articolo 40 capoverso 3 della LPM.

Cpv. 3: l'iscrizione di una denominazione nel registro diviene effettiva nel momento in cui vengono esaurite tutte le vie di opposizione e di ricorso.

Cpv. 4: il contenuto del registro, accessibile al pubblico, corrisponde alle informazioni che potrebbero interessare i produttori, i consumatori e le autorità svizzere ed estere per l'attuazione della protezione.

Cpv. 5: allo scopo di semplificare la tenuta del registro in modo tale che il medesimo sia esatto in qualsiasi momento, questa disposizione prevede la rettifica di eventuali errori.

Cpv. 6: le modifiche relative al nome e ai dati del raggruppamento devono poter essere aggiornate in modo semplice e non oneroso.

Cpv. 7: questa disposizione corrisponde all'articolo 13 capoverso 3 dell'ordinanza DOP/IGP agricole e ha un tenore simile all'articolo 39 capoverso 1 LPM.

Art. 12

Durata della registrazione

Conformemente alla maggior parte dei sistemi di registrazione *sui generis* delle IG, l'ordinanza non prevede un obbligo di rinnovo della registrazione alla decorrenza di un periodo determinato. In altri termini, la registrazione è valida a tempo indeterminato, fatto salvo il caso di un'eventuale cancellazione ai sensi dell'articolo 13.

¹⁹ Cfr. DTF 137 II 152: decisione del Tribunale federale, del 10 dicembre 2010, concernente la domanda di modifica dell'elenco degli obblighi dell'IGP Saucisson vaudois.

Sezione 4 Cancellazione

Art. 13

L'articolo 13 prevede unicamente una limitata possibilità di cancellazione di una registrazione d'IG, tenuto conto dell'esame approfondito della domanda di registrazione, nonché della procedura di consultazione e di opposizione.

Cpv. 1: i motivi di cancellazione sono ripresi dall'articolo 15 dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Let. a: questa disposizione riprende la regolamentazione corrispondente dell'ordinanza DOP/IGP agricole. Secondo l'articolo 1 lettera a, in assenza di restrizione esplicita, qualsiasi persona può presentare una domanda simile. La durata del mancato utilizzo, menzionata al capoverso 1 lettera a, non è precisata: la valutazione sarà effettuata in funzione delle particolarità di ogni singolo caso.

Let. b: per quanto concerne il capoverso 1 lettera b, si presume che delle informazioni provenienti dall'organismo di certificazione, dai produttori e/o dalle autorità cantonali o nazionali vengano trasmesse all'IPI e siano tali da giustificare l'attuazione della procedura prevista al capoverso 2.

Let. c: conservare la registrazione e continuare a tutelare come IG una denominazione estera che, nel suo Paese d'origine, non è più protetta in quanto IG non si giustifica. Su questa base l'IPI può procedere alla cancellazione d'ufficio della registrazione. La disposizione è conforme all'articolo 24 capoverso 9 dell'Accordo TRIPS.

Cpv. 2: le parti ai sensi del capoverso 2 sono, a seconda dei casi, la persona o le persone che ha/hanno richiesto la cancellazione, e/o il raggruppamento o l'autorità competente del Paese d'origine, e/o l'insieme degli utenti effettivi o potenziali.

Cpv. 3: la cancellazione deve essere oggetto di una pubblicazione simile a quella della registrazione. La decisione di cancellazione, al pari di tutte le decisioni dell'IPI relative a una procedura di registrazione, può essere contestata secondo le norme previste dalla PA (in particolare il Capo III).

Sezione 5 Emolumenti

Art. 14

Cpv. 1: l'importo degli emolumenti verrà indicato nel regolamento sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale²⁰.

Cpv. 2: il pagamento dei relativi emolumenti è richiesto per l'avvio delle procedure.

Sezione 6 Controllo

Art. 15

Denominazione e attività dell'organismo di certificazione

In generale, le disposizioni sono simili a quelle dell'ordinanza dell'11 giugno 1999 sul controllo delle DOP e IGP agricole²¹.

Cpv. 1: corrisponde all'articolo 18 capoverso 1 dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

²⁰ RS 232.148

²¹ Ordinanza del DEFR sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche protette, RS 910.24

Cpv. 2: corrisponde all'articolo 19 capoverso 1 dell'ordinanza DOP/IGP agricole. Sulla base dell'articolo 11 capoverso 1 dell'ordinanza sull'accreditamento e la designazione²², l'IPI sarà associato dal Servizio di accreditamento svizzero alla procedura di accreditamento degli organismi di certificazione per ogni denominazione registrata.

Cpv. 3: corrisponde all'articolo 8 capoverso 1 dell'ordinanza sul controllo delle DOP e IGP agricole.

Cpv. 4: corrisponde all'articolo 8 capoverso 3 dell'ordinanza sul controllo delle DOP e IGP agricole.

Cpv. 5: corrisponde all'articolo 6 dell'ordinanza sul controllo delle DOP e IGP agricole.

Cpv. 6: corrisponde all'articolo 20 dell'ordinanza DOP/IGP agricole, introdotto nel 2008.

Art. 16 *Modalità di controllo*

Il contenuto dell'articolo 16 corrisponde alle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza sul controllo delle DOP e IGP agricole. La norma applicabile alla valutazione della conformità per gli organismi di certificazione dei prodotti è la norma ISO/CEI 17065:2012, i cui requisiti sono completati, rispettivamente precisati, da quelli del presente articolo.

Cpv. 1: le tappe del controllo del rispetto dei requisiti dell'elenco degli obblighi sono esplicitate in questo capoverso; esse riguardano: 1) gli obblighi di mezzi, che comprendono i) le esigenze strutturali e ii) il processo (compresi i flussi delle merci); e 2) gli obblighi di risultato (valutazione del prodotto finale). La rintracciabilità determina la credibilità della valutazione della conformità dei prodotti ed è assicurata in particolare con l'ausilio del controllo dei flussi delle merci e dell'uso dei marchi di rintracciabilità sul prodotto finale.

Cpv. 2 e 3: definiscono la frequenza minima dei controlli. La medesima è simile ai requisiti dell'ordinanza sul controllo delle DOP e IGP agricole applicati da anni dagli organismi di certificazione.

Art. 17 *Marchio di rintracciabilità*

Questa disposizione ha un tenore simile a quello dell'articolo 4 dell'ordinanza sul controllo delle DOP e IGP agricole.

Cpv. 1: il marchio di rintracciabilità è un segno d'identificazione del produttore e di conformità del prodotto.

Cpv. 2: il marchio di rintracciabilità può presentarsi in molteplici forme, dalle più semplici (p.es. un timbro apposto sul fondo di ceramiche, oppure un'etichetta apposta sul prodotto), alle più sofisticate (p.es. un contrassegno integrato al prodotto e che può essere autenticato mediante un apparecchio di rilevamento).

Cpv. 3: qualora la natura del prodotto renda impossibile l'apposizione del marchio di rintracciabilità sullo stesso, è possibile apporlo sull'imballaggio distintivo e non riutilizzabile.

²² Ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione del 17 giugno 1996, RS **946.512**

Art. 18 *Controllo applicabile alle denominazioni estere*

Cpv. 1: le disposizioni della presente ordinanza si ispirano alle disposizioni applicabile a livello europeo (cfr. art. 37 paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n° 1151/2012). Per le denominazioni dei Paesi nei quali il sistema di accreditamento e di certificazione secondo l'articolo 15 della presente ordinanza non è ancora sufficientemente sviluppato, o per altri casi particolari, si tratta di accettare sistemi di controllo equivalenti. La nozione di «organismo di controllo» include gli organismi di ispezione e gli organismi di certificazione secondo la terminologia dell'accREDITAMENTO, nonché qualsivoglia organismo di controllo che possa svolgere la stessa funzione.

Cpv. 2: precisa l'obbligo d'informazione, a carico del raggruppamento interessato, riguardo all'esattezza degli elementi del registro relativi al controllo, al fine di assicurare i requisiti legati alla registrazione e facilitare l'attuazione della protezione.

Sezione 7 Protezione

Art. 19 *Estensione della protezione*

L'attuazione della protezione delle DO e delle IG registrate ai sensi della presente ordinanza rientra nel quadro giuridico applicabile alle indicazioni di provenienza in generale in virtù della LPM, con la differenza che la protezione poggia su un titolo giuridico e che l'estensione della protezione è precisata all'articolo 19.

L'articolo 56 LPM, oltre all'articolo 52 e seguenti LPM, precisa la qualità per agire delle associazioni, delle organizzazioni dei consumatori e delle autorità federali e cantonali. I concorrenti, le associazioni professionali ed economiche, le organizzazioni di tutela dei diritti dei consumatori, l'IPI e i Cantoni interessati possono intentare un'azione civile tesa a interrompere l'utilizzo di un'indicazione di provenienza non pertinente (cfr. art. 55 e 56 LPM). Inoltre chiunque può intentare un'azione presso le autorità penali competenti per denunciare un utilizzo abusivo (cfr. art. 64 LPM). Le autorità di controllo alimentare identificano le indicazioni che traggono in inganno il consumatore in merito alla provenienza delle derrate alimentari: un compito ancorato nella legge sulle derrate alimentari che rientra nel loro mandato.

La nuova LPM prevede l'inversione dell'onere della prova (art. 51a LPM) nelle procedure civili (compresi i procedimenti concernenti misure provvisoriale). Il convenuto deve dimostrare di fare un uso conforme alla legge dell'indicazione di provenienza. Se chi fa uso di un'indicazione di provenienza rifiuta di partecipare alla fase preliminare non fornendo alcuna informazione relativa alla sua produzione, il giudice dovrà tenerne conto al momento della ripartizione delle spese. Se invece l'attore non chiede informazioni né al produttore, né al settore interessato prima di promuovere un'azione il rischio delle spese procedurali graverà su di lui.

Cpv. 1: in applicazione dell'articolo 50a capoversi 5 e 8 LPM il capoverso 1 precisa l'estensione della protezione, conformemente al livello di protezione secondo l'articolo 23 dell'Accordo TRIPS e in maniera simile all'articolo 17 capoverso 2 dell'ordinanza DOP/IGP agricole. Il contenuto dell'articolo 17 capoverso 1 di detta ordinanza figura all'articolo 50a capoverso 8 LPM.

Cpv. 2: corrisponde all'articolo 17 capoverso 3 dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Cpv. 3: questo capoverso precisa i termini imitazione ed evocazione di cui al capoverso 2 lettera a.

Art. 20 *Impiego delle menzioni DOP o IGP e di menzioni simili*

Queste disposizioni corrispondono a quelle dell'articolo 16a dell'ordinanza DOP/IGP agricole articolo.

Cpv. 1: l'obbligo di usare le menzioni indicate ha lo scopo di facilitare l'identificazione sul mercato dei prodotti in questione.

Cpv. 2: l'impiego di tali menzioni è facoltativo per le denominazioni estere.

Cpv. 3: è esplicitamente vietato, per le denominazioni non registrate o per i prodotti non conformi all'elenco degli obblighi applicabile, l'utilizzo di menzioni che possano indurre il pubblico a credere che le denominazioni in questione siano registrate come DO o come IG, oppure che i prodotti in questione siano conformi all'elenco degli obblighi applicabile.

Art. 21 *Periodi transitori per l'impiego delle denominazioni registrate*

Queste disposizioni corrispondono a quelle dell'articolo 17a dell'ordinanza DOP/IGP agricole. I prodotti non conformi all'elenco degli obblighi sono trattati diversamente, a seconda se tale non conformità sia o meno anteriore alla registrazione della denominazione.

Occorre prevedere un periodo transitorio per l'attuazione delle condizioni d'uso di una denominazione protetta, tenendo conto:

- 1) dell'impiego anteriore in buona fede (cpv. 1); e
- 2) degli oneri di messa in conformità a carico di una parte degli operatori in occasione delle modifiche apportate ulteriormente all'elenco degli obblighi (cpv. 2).

La durata del periodo transitorio è fissata a due anni per la produzione, rispettivamente a tre anni per la commercializzazione, come per le DOP e IGP agricole.

Cpv. 1: è fatto salvo l'articolo 50a capoverso 5 LPM sui marchi anteriori.

Cpv. 2: le modifiche dell'elenco degli obblighi entrano in vigore alla scadenza del termine di opposizione, se non è stata presentata nessuna opposizione. Secondo il principio di proporzionalità, un termine transitorio è necessario per evitare che una parte degli operatori interessati si ritrovi da un giorno all'altro in una situazione di non conformità nei confronti dell'elenco degli obblighi modificato. Il termine transitorio deve consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle modifiche.

Sezione 8 Entrata in vigore

Art. 22

L'entrata in vigore della nuova legislazione «Swissness» è prevista il **1° gennaio 2017**. La decisione del Consiglio federale per la messa in vigore dovrebbe aver luogo nel 2015.